



COMUNE DI NOALE

Provincia di Venezia

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del 23-04-08

OGGETTO:

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA, DI STUDIO E DI RICERCA.

L'anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. ZALUNARDO CARLO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. D'ALESSANDRO EMANUELLA e nelle persone dei Sigg.:

ZALUNARDO CARLO
SCOTTON ENRICO
FELICE DOMENICO
BETTINI FABRIZIO
ANDREOTTI PATRIZIA
CASOTTO MASSIMO
ANILE ANTONIO FABIANO
CAGNIN LINO

SINDACO P
VICESINDACO P
ASSESSORE P
ASSESSORE P
ASSESSORE P
ASSESSORE P
ASSESSORE P
ASSESSORE P
ASSESSORE P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. ZALUNARDO CARLO



IL SEGRETARIO
F.to Dott. D'ALESSANDRO EMANUELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Noale, li 14 MAG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALESSANDRO EMANUELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Noale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALESSANDRO EMANUELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

NOALE, 14 MAG. 2008



P. Il Vicesegretario
Dott. Giacomo D'Ancona
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Chiara Leandri)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibere di Consiglio Comunale nn. 16 e 17 del 26 marzo 2008 è stato approvato il Bilancio di previsione 2008 e il bilancio pluriennale 2008/2009/2010 e, in particolare, è stato approvato l'allegato n. 4 alla delibera n. 16 contenente gli indirizzi per gli incarichi e la programmazione degli stessi in conformità alla legge finanziaria 2008 Legge n. 244 /2007;
- che in attuazione dei suddetti indirizzi è necessario integrare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in tema di collaborazioni esterne;
- che per l'integrazione del suddetto regolamento, il Consiglio comunale ha stabilito di utilizzare lo schema già allegato alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione pubblica – ufficio personale pubbliche amministrazioni n. 2 del 11 marzo 2008;
- che, in particolare, la circolare n. 2/2008, definisce al paragrafo 5 “ Previsioni per le Regioni e le Autonomie locali”, le disposizioni specifiche in tema di collaborazioni esterne per gli enti locali;
- che nel citato paragrafo si prevedono i seguenti adempimenti:
 - a) integrare il regolamento di cui all'art.89 del TU degli enti locali secondo le prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge in materia di collaborazioni esterne;
 - b) prevedere nel regolamento la definizione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze sia collaborazioni occasionali che collaborazioni coordinate e continuative;
 - c) di trasmettere le disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dall'adozione;
 - d) di stabilire che le suddette collaborazioni siano attivate dai funzionari, incaricati della posizione organizzativa di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, solo nell'ambito del programma approvato dal consiglio comunale;
 - e) di stabilire che, fermi i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, comma 6 , del D.lgs. n. 165/2001, è sempre possibile conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge;
 - f) recepire l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a € 5000 alla competente sezione regionale della Corte dei conti (legge n. 266/2005, articolo unico, comma 173).

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, 15.2.2005 n. 6/2005, nella quale sono state indicate le seguenti definizioni :

- incarichi di studio;
- incarichi di ricerca;
- consulenze.

CONSIDERATO:

- che, per quanto riguarda il comma 55 (incarichi di studio, ricerca e consulenze) della legge finanziaria 2008, il Comune di Noale non aveva speso negli anni precedenti delle particolari risorse e, pertanto, si è ritenuto di fare riferimento agli stanziamenti annuali nei singoli capitoli, indicando una programmazione generica nelle spese correnti come risulta dal citato allegato n. 4 al Bilancio di previsione 2008 e alla DCC n. 16/08;
- che, per quanto riguarda il comma 56 (incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza) della legge finanziaria 2008, il Comune di Noale intende integrare il relativo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come segue:
 - recependo le disposizioni di legge e indicando come limite di spesa gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale 2008 e triennale 2008 /2010 distinguendo la fattispecie del comma 55 (incarichi di studio, ricerca e consulenze) il cui limite di spesa e previsione di incarichi è stato indicato presuntivamente nel citato allegato n. 4 al bilancio 2008;

- stabilendo che per gli incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge è la medesima normativa che ne disciplina l'applicazione e il limite di spesa è insito nei singoli capitoli di bilancio appositamente stanziati.

RILEVATO:

- che risultano incoerenti le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 poiché il comma 18 per la pubblicazione nel sito web, fa riferimento alle sole consulenze, il comma 55, relativo al programma consiliare, annovera invece anche gli incarichi di studio e ricerca, mentre il successivo comma 56 prevede l'obbligo di regolamentazione anche per le collaborazioni;
- che pertanto sussistono incertezze interpretative e, conseguentemente, anche incertezze applicative delle disposizioni della legge finanziaria 2008;
- che, tale interpretazione è stata oggetto di un richiamo alla Corte dei Conti da parte del Ministro della funzione pubblica (ved. Italia Oggi 04.04.08, pag. 19, "Incarichi, richiamo alla Corte dei Conti" nel quale si è ribadito che l'art.7, comma 6 è "onnicomprensivo" e, dunque si applica a tutte la tipologie di collaborazioni. Nessuna esclusa. – ved. inoltre Italia Oggi 07.03.08, pag. 17 "Incarichi, enti in ordine sparso" e "Le norme – Due fonti di diversa natura").

RILEVATO che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, a norma della art.3, comma 173 della L.n. 266/2005 "Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali" (in applicazione dei principi contenuti nella Sentenza Corte Costituzionale n. 417/2005- Cost.art.117, comma 3, ultimo capoverso).

DATO ATTO :

- che in data 15 aprile 2008 è stata indetta una conferenza di servizio tra i capisettore nella quale è stato concordato il testo definitivo del regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione nel testo ivi **allegato sub. A) "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"** - Capo II "Disposizioni di disciplina di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione";
- che in data 15 aprile 2008 è stata trasmessa per posta elettronica copia del regolamento per estratto anche al Collegio dei revisori unitamente alla proposta di deliberazione.

VISTI:

- art. 3, commi 18, 54, 55, 56 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008);
- D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006 (Decreto Bersani) in particolare, l' art. 32., comma 1 che ha introdotto le modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, all'art.7, comma 6;
- D.Lgs. n. 165 del 2001 in particolare l'art.7, commi: comma 6; comma 6/bis che così recita: "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"; il comma 6/ter del medesimo che così recita: " I regolamenti di cui all'art.110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, si adeguano ai principi di cui al comma 6";
- D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare: art.88 "Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali" nel quale si estendono agli enti locali e all'ordinamento degli uffici e del personale le disposizioni del D.Lgs. n.29/1993 (ora D.lgs. n. 165/2001);
- Il Vigente regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGC n. 5/2002 e successive modifiche ed integrazioni) e, in particolare: art. 20 " Norme finali di rinvio" che al comma 2 così recita: "Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla disciplina contenuta nel **D. Lgs. n. 29/1993** e successive modificazioni, alle norme contenute nella L. n. 142/90 e successive modificazioni, alla L. n. 241/90 e successive modificazioni ed, infine, allo Statuto di questo Comune."

RITENUTO, pertanto, che vi siano nella gerarchia delle fonti i necessari collegamenti per l'applicazione del D.lgs. N. 165/2001 art. 7, commi 6,6/bis e 6/ter all'ente locale.

PRESO ATTO che alla redazione della presente premessa ha contribuito anche il segretario generale per i riferimenti normativi e giurisprudenziali;

DATO ATTO che, trattandosi di modifica/integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente deliberazione è stata preventivamente consegnata alle RSU interne, per la trasmissione ai componenti della delegazione trattante di cui all'art.10 del CCNL 01.04.1999 e per gli adempimenti contrattuali di cui all'art.7 " Informazione" del CCNL 01.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni; si rileva che con note prot. 9740 del 18/04/2008 e prot. 10155 del 23/04/2008 CGIL CISL e UIL hanno espresso parere favorevole.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore Finanziario ai sensi art.49 del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa si approva e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le disposizioni regolamentari sull'affidamento degli incarichi esterni all'Amministrazione come redatti ed inseriti nel vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al capo II nel testo ivi allegato **sub A)** ;
- 3) Di confermare, per quanto non modificato dal precedente punto n. 2 della presente disposizione, il testo del citato regolamento che si riapprova con le modifiche ivi indicate;
- 4) Di dare atto che il regolamento ivi approvato è conforme agli indirizzi disposti dal Consiglio Comunale e dalla circolare n. 2 del 11 marzo 2008;
- 5) Di dare atto che per il 2008 il tetto massimo di spesa per gli incarichi di collaborazioni esterne, inclusi gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, è fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio e delle successive variazioni ;
- 6) Di inviare alla Corte dei Conti, sezione regionale di Venezia, l'estratto del disciplinare in oggetto entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione;
- 7) Di inviare copia del provvedimento a tutti i capisettore, al Collegio dei revisori, alle RSU per gli adempimenti di competenza.
- 8) Di dichiarare il regolamento qui approvato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 58, comma 5, dello Statuto del Comune di Noale, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito esito unanime favorevole.
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito esito unanime favorevole.

Allegato:

A) Regolamento contenente le disposizioni per gli affidamenti degli incarichi esterni.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE a norma
dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come recepito a norma
dell'art.110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000.**

**Regolamento di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi
Capo I**

Disposizioni di organizzazione interna degli uffici e dei servizi

*Si confermano gli articoli da n. 1 a n.19; l'articolo 20 "Norme finali e di rinvio" diventa ora articolo 29;
si aggiunge il Capo II (articoli da 20 a 28)*

Capo II

Disposizioni per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione

Art.20

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 88, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Le disposizioni regolamentari ivi riportate nel suddetto capo II del regolamento di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono in attuazione degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, ai sensi art.89 del D.lgs. n. 267/2000, con propria deliberazione n. 16 del 26.3.2008.

Art.21

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'ufficio proponente, competente per materia, verifica la congruenza con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'art.1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'ufficio proponente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. A tal fine attua le ricerche necessarie al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio finanziario accerta la disponibilità di bilancio e la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
5. In ogni caso, ciascun responsabile del procedimento di affidamento per le materie di competenza, è responsabile di tutti gli adempimenti connessi al procedimento inclusi gli adempimenti di cui all'art.3, commi 18 e 54 della legge n. 244 del 2007.

Art.22

(Disposizioni specifiche per gli Enti Locali)

1. L'Ufficio proponente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi, unitamente all'ufficio finanziario, della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n.244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
2. Il Consiglio comunale definisce annualmente, nei propri atti di programmazione, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze sia collaborazioni occasionali che collaborazioni coordinate e continuative.
3. Salvo diversa disposizione di legge, il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione esterna è fissato in sede di approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni.

Art.23

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio proponente, competente per materia, fatto salve le disposizioni di cui all'art. 25, predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la prestazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art.24

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio proponente, competente per materia, procede alla valutazione dei curricula presentati, anche, se ritenuto opportuno, attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum può essere attribuito un punteggio che di norma valuti, anche disgiuntamente ai fini di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione, i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Art. 25

(Esclusioni – Norme sostitutive)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6bis e 6quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n.165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Fermo restando la validità dell'art.7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, come disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, rimangono vigenti e sono sostitutive del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica, tutte quelle previsioni normative che prevedono il ricorso ad incarichi le cui fattispecie sono già disciplinate da norme tra le quali a titolo esemplificativo:
 - - le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - - Le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - - La rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.
3. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni, di importo fino a € 5000, al netto dell'IVA, meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art.26

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art.27

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni,

ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art.28
(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 23 " Individuazione delle professionalità" si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione, anche di quelli di cui al precedente art.25 " Esclusioni – Norme sostitutive" è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n.244 del 2007.
4. Il Caposettore del settore affari generali, responsabile delle pubblicazioni degli atti, provvede agli adempimenti di cui al presente articolo per tutti gli incarichi di collaborazione su indicazione del responsabile di cui all'art.21 , comma 5 del presente regolamento.

Si aggiunge, con modifiche, l'ex art. 20, ora articolo 29, " Norme finali di rinvio"

Art.29
(Norme finali e di rinvio)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma con esso incompatibile.
2. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, alle norme contenute nel D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, alla L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed, infine, allo Statuto di questo Comune.
3. Per la disciplina delle regole e modalità di assunzione agli impieghi nel comune di Noale, l'accesso e i procedimenti amministrativi si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

TUEL 267/2000 art. 48 comma 3, artt. 88, 89 e 110 comma 6;

LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) ART. 3 COMMI 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77;

CIRCOLARE UPPA N.2 DEL 11/03/2008;

CIRCOLARE UPPA N. 5 DEL 21/12/2006;

CIRCOLARE DFP 4/2004;

LEGGE 311/2004 ART.UNICO COMMI 11 E 42;

LEGGE FINANZIARIA 2006 ART.1 COMMA 173;

D.L. n. 223/2006 conv. L.n. 248/2006 (Decreto Bersani) in particolare, artt. 2 e 32

D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, la determinazione n. 4 del 29.3.2007 " Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 12.4.2006 n. 163 e della legge 4.8.2006 n. 248";

Deliberazione Corte dei Conti, sez. riunite in sede di controllo, 15.2.2005 n. 6 " Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art.1, commi 11 e 42);

Direttiva 2004/18 /CE del 31.3.2004 e relativi allegati.